



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Relazioni Internazionali

Ufficio Mobilità Internazionale



Allegato A

**BANDO ERASMUS+ MOBILITA' PER STUDIO PRESSO ISTITUZIONI  
UNIVERSITARIE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE NELL'AMBITO  
DELL'AZIONE AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI  
DELL'APPRENDIMENTO – CALL 2024.**

**Anno accademico 2024/2025**

**Chiusura candidature on-line: 29/03/2024 ore 14:00**

*I contenuti del presente Bando sono da intendersi indicativi e sotto condizione in attesa degli esiti della Call 2024 e della conseguente sottoscrizione dell'accordo finanziario tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l'Università degli Studi della Basilicata.*

*Tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal Bando sono quindi passibili di modifiche che saranno opportunamente pubblicate sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi" e comunicate agli studenti attraverso i canali istituzionali.*

DISCLAIMER: QUESTA UNIVERSITÀ HA AVVIATO UN IMPORTANTE LAVORO DI SENSIBILIZZAZIONE AI FINI DEL CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE. IN QUESTO DOCUMENTO, UNICAMENTE A SCOPO DI SEMPLIFICAZIONE, È USATO IL MASCHILE, LA FORMA È DA INTENDERSI RIFERITA IN MANIERA INCLUSIVA A TUTTE LE PERSONE CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA.



Sommario

<b>ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
1.1 FINALITÀ E ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	3
1.2 DURATA E TIPOLOGIE DELLA MOBILITÀ.....	3
1.2.1 Durata della mobilità.....	3
1.2.2 Tipologie di Mobilità.....	4
1.2.3 Estensione della durata della mobilità .....	5
1.2.4 Interruzione/ riduzione della durata della mobilità .....	5
1.3 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE.....	6
1.3.1 Mobilità verso il Regno Unito e Svizzera .....	7
1.4 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS.....	7
<b>ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO .....</b>	<b>8</b>
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA .....	8
2.2 REQUISITI LINGUISTICI .....	9
2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online .....	9
2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere .....	10
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	11
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE .....	12
2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI .....	13
2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, RECLAMI.....	14
2.8 RIAPERTURA BANDO.....	14
2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS .....	14
2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI .....	15
2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI.....	15
<b>ART. 3 - FINANZIAMENTI .....</b>	<b>16</b>
A – Supporto individuale ERASMUS+ (finanziamento UE).....	16
B – Contributo di viaggio per fasce (finanziamento UE) .....	17
C – Contributo aggiuntivo per studenti con minori opportunità (finanziamento UE).....	18
D – Contributo integrativo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Fondo Giovani o altri contributi.....	19
3.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA .....	20
3.2 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI.....	21
<b>ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA .....</b>	<b>22</b>
Assicurazione sanitaria .....	23
Assicurazione di responsabilità civile e infortuni.....	23
<b>ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 7 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>25</b>

## ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1 FINALITÀ E ATTIVITÀ AMMISSIBILI

L’Azione chiave 1 del Programma comunitario ERASMUS+ per il periodo 2021-2027 sostiene, tra le altre attività, la **mobilità internazionale degli studenti iscritti a corsi di studio di I, II e III ciclo<sup>1</sup>** presso un Ateneo Partner estero (v. punto 1.3), con il quale l’Università degli Studi della Basilicata ha stipulato appositi Accordi Inter-Istituzionali Erasmus+. Sono ammissibili le seguenti attività:

- ✓ frequenza di intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università ospitante (corsi e/o moduli) e relative prove d’esame;
- ✓ ricerche per la stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante<sup>2</sup>;
- ✓ attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- ✓ periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto, in contemporanea o successivamente, sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio. L’intero periodo verrà considerato, nell’insieme, periodo di studio<sup>3</sup> e segue le regole di finanziamento e la durata minima della mobilità per studio (v. punto 1.2.1);
- ✓ tirocinio curriculare (solo se previsto dall’ordinamento didattico, con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) è possibile, previa accettazione<sup>4</sup> da parte della sede straniera presso la quale si ha intenzione di svolgere l’attività, effettuare il tirocinio curriculare all’estero anche nell’ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

Le attività dovranno essere esplicitate nel Learning Agreement ed approvate dalle competenti strutture didattiche e di ricerca (Consiglio di Corso di Studio, Collegio dei docenti, ecc.) dell’Università degli Studi della Basilicata e dalla Istituzione straniera ospitante, **prima della partenza**. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo/la studente seguirà all’estero con il proprio percorso di studio.

Eventuali modifiche al presente bando saranno ufficializzate esclusivamente mediante avviso sul sito delle relazioni internazionali <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

### 1.2 DURATA E TIPOLOGIE DELLA MOBILITÀ

#### 1.2.1 DURATA DELLA MOBILITÀ

La durata della mobilità è prestabilita dagli accordi stipulati dall’Unibas con le sedi estere, così come indicati alla pagina [Report Accordi](#). Al fine di promuovere una mobilità di qualità, si segnala l’importanza di svolgere la mobilità Erasmus+ nel rispetto del numero di mesi indicati nell’accordo relativo alla destinazione di cui si risulterà eventualmente vincitori ed essere definita in accordo tra tutti i soggetti coinvolti<sup>5</sup>. Il periodo di mobilità Erasmus:

<sup>1</sup> I ciclo = laurea; II ciclo= laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di I livello; III ciclo= dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); master universitario di II livello.

<sup>2</sup> Tenuto conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all’iscrizione a un corso e all’acquisizione dei crediti previsti attraverso il superamento dell’esame, sarà cura dello/della studente verificare l’esistenza o meno di tale eventualità nella sede prescelta.

<sup>3</sup> Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere una parte integrante del programma di studio dello/della studente. Seguire corsi presso un istituto di istruzione superiore non può essere considerato un tirocinio.

<sup>4</sup> Attenzione: Alcune sedi universitarie potrebbero non consentire il tirocinio come attività ammissibile nell’ambito dell’ERASMUS studio, ma solo ed esclusivamente per l’ERASMUS traineeship, specie se trattasi di unica attività da svolgere in mobilità.

<sup>5</sup> Nel caso di riduzioni delle mensilità da parte della sede di destinazione, notificate all’Ufficio, la durata della mobilità ed i contributi assegnati saranno adeguati alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state opportunamente notificate all’Ufficio.

- dovrà realizzarsi, pena la revoca del contributo, tra il **1° giugno 2024 e il 30 settembre 2025**;
- dovrà avere una durata obbligatoria minima di 2 mesi (60 giorni completi e continuativi) e massima di 12 mesi (360 giorni) per ogni anno accademico, compresi gli eventuali giorni di prolungamento. Fa eccezione la *short-term mobility* la cui durata obbligatoria va da un minimo di 5 a un massimo di 30 gg.;
- dovrà essere svolta in modo continuativo e senza interruzioni;
- potrà essere prorogato mediante opportuna richiesta di prolungamento da presentare secondo quanto riportato al punto 1.2.3.

È possibile effettuare più periodi di studio/studio + tirocinio all'estero nella medesima annualità o in diverse annualità per un totale di 12 mesi (360 gg.), 24 mesi (720 gg.) nel caso di ciclo unico, per ogni ciclo di studio al quale si è iscritti (I, II o III ciclo)<sup>6</sup> anche frazionato in più mobilità, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuati, ma non eccedere i 360 gg. per anno accademico di riferimento. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di mesi per ciclo di studio sono conteggiati esclusivamente i periodi di mobilità fisica<sup>7</sup>.

**N.B.** Durante il periodo all'estero **non è consentito sostenere** alcun esame e/o attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non si potrà, altresì, conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l'UNIBAS durante il periodo di mobilità, sia in presenza che online, potrà essere annullata.

---

### 1.2.2 TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

Sono ammesse le seguenti tipologie di mobilità:

#### Mobilità fisica

Le mobilità fisiche sono quelle svolte in presenza presso una sede universitaria estera. È possibile scegliere una delle seguenti tipologie:

- a) **Long-Term Physical Mobility: per gli studenti del I, II e III ciclo**  
Durata minima obbligatoria di **2 mesi, massima di 12 mesi**. La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo interistituzionale siglato con la sede per la quale lo studente risulta vincitore.
- b) **Short-Term Physical Mobility: solo per i dottorandi**  
**Durata compresa tra i 5 e i 30 giorni**. Riservata esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di dottorato dell'ateneo.

#### Mobilità blended (miste)

Gli studenti che, per ragioni personali, accademiche, di salute o lavorative, non hanno la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi, possono optare per una mobilità mista, nella quale si prevede di svolgere una parte della mobilità in presenza all'estero e una parte obbligatoria svolta a distanza. Tale misura è finalizzata a migliorare l'accessibilità al programma e garantire ad un numero maggiore di studenti di poter vivere un'esperienza internazionale. La componente virtuale può essere svolta prima o dopo la mobilità fisica, ma senza sovrapporsi. Non è fissata una durata minima per la componente virtuale, mentre per la parte di mobilità fisica sono previste le seguenti tipologie:

- a) **Long -Term Blended Mobility:** durata minima obbligatoria in presenza di **2 mesi (massima di 12 mesi)** a cui lo studente abbinerà un periodo di mobilità virtuale. Sempre ammissibile per gli studenti del I, II e III ciclo;

---

<sup>6</sup> V. nota 1

<sup>7</sup> Nel caso in cui si sia costretti a rispettare un periodo di quarantena nel rispetto delle norme vigenti nel paese estero, il periodo sarà conteggiato ai fini della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.



- b) **Short - Term Blended Mobility:** mobilità fisica compresa tra i 5 e i 30 giorni a cui lo studente abbinerà una parte di mobilità virtuale. Sempre ammissibile per i dottorandi; ammissibile per gli studenti del I e II ciclo **solo** se associata ad una componente virtuale obbligatoria. Tale modalità deve prevedere il rilascio di almeno **3 crediti ECTS**.

I periodi in presenza e quelli virtuali vanno pianificati in coerenza con il percorso accademico del partecipante e dei risultati dell'apprendimento da conseguire, nonché concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (Unibas e sede di accoglienza) almeno un mese prima dell'inizio della mobilità<sup>8</sup>. Sarà cura del partecipante contattare la sede prescelta, per verificare la disponibilità ad attivare una blended mobility, definendo altresì le modalità di svolgimento della mobilità (numero di mesi in presenza e in modalità virtuale, fase di svolgimento della mobilità virtuale, ecc.). Il partecipante dovrà specificare modalità e durata nell'ipotesi di piano di studio (**Allegato I**) da allegare alla domanda di candidatura. Per la parte virtuale, che deve essere svolta nel Paese in cui ha sede l'Università di appartenenza dei partecipanti, non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario.

**N.B.** le mobilità Erasmus+ inferiori al numero di mesi/giorni obbligatori da Programma non sono ammissibili. In caso di durata inferiore il beneficiario perderà lo status di studente Erasmus e sarà tenuto a restituire l'intero importo dei contributi percepiti, salvo eventuale applicazione della clausola di "forza maggiore" (es. pandemia) e previa valutazione ed approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

Le vacanze ed i giorni di chiusura dell'Università ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità e non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

### 1.2.3 ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

Gli studenti in mobilità di lunga durata potranno estendere la permanenza all'estero, previa richiesta motivata del partecipante al [Coordinatore di Dipartimento/Scuola](#), solo per comprovati motivi formativi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera dovrà essere continuativa, non eccedere i 360 gg. per anno accademico e rientrare nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico). **N.B.** L'accettazione della richiesta da parte dell'Istituto non dà automaticamente diritto all'assegnazione di contributi extra, che saranno attribuiti solo qualora vi fossero fondi disponibili. In tal caso si potrà continuare a beneficiare dello status di "studente Erasmus", ma non del contributo finanziario. Per le modalità e i termini di presentazione si rimanda al sito web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione "arrivo/durante">box "prolungamento".

### 1.2.4 INTERRUZIONE/RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

Il partecipante può richiedere per comprovati motivi, da notificare via email all'Ufficio Mobilità Internazionale e alla sede estera, di interrompere/ridurre il periodo di mobilità all'estero. In tal caso se il numero di mensilità/giorni risultasse inferiore a quello programmato, sarà tenuto alla restituzione delle mensilità/giorni assegnate/i ma non utilizzate/i; se il numero di mensilità/giorni dovesse risultare inferiore al periodo minimo ammissibile da Programma, sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo ricevuto (v. anche Art. 3.2)

<sup>8</sup> N.B. il periodo di mobilità all'estero e la modalità di realizzazione dello stesso dovranno essere specificati nel contratto di apprendimento (Learning Agreement) ed autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti; il verbale autorizzativo dovrà essere notificato all'Ufficio via email ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)).



Nel caso di interruzione dell'attività durante il periodo di mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale<sup>9</sup>.

Infine, qualora si dovessero verificare situazioni non prevedibili o eventi non controllabili che non siano attribuibili ad errori o negligenza delle parti e che si dimostrino insormontabili a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, il periodo di permanenza all'estero potrà essere interrotto per causa di forza maggiore<sup>10</sup>.

### 1.3 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE

La mobilità Erasmus per studio può riguardare qualsiasi ambito disciplinare e ciclo di studi e svolgersi negli Atenei Partner, appartenenti ad uno dei seguenti gruppi, con cui l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato un Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+:

- a. **Gruppo Programme Countries – Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi associati al Programma** - che include gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo, i Paesi candidati all'adesione all'UE<sup>11</sup>;
- b. **Gruppo Partner Countries - Paesi terzi non associati al Programma** - che include tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries. **N.B. Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo**<sup>12</sup>.

L'elenco completo delle **sedì universitarie europee ed extra-europee** con le quali l'Ateneo ha sottoscritto accordi Erasmus+ è disponibile all'indirizzo web <https://shorturl.at/bE237>.

Il candidato potrà indicare nella domanda fino ad un massimo 3 destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (*Isced code*) sia attinente ed affine al proprio corso di studio ed ai relativi obiettivi formativi. Per la scelta della sede si consiglia di rivolgersi al coordinatore di dipartimento/scuola e/o al responsabile dell'accordo – docente referente – e di consultare i siti delle università partner per eventuali condizioni ostative che possano precludere la mobilità<sup>13</sup>. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente.

Le preferenze espresse dai candidati non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità del programma di studio proposto dai candidati con gli ordinamenti didattici delle sedi e alla necessità di razionalizzare l'utilizzo di tutte le sedi disponibili. Nel caso in cui sia stata presentata domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (v. successivo ART. 2, punto 2.5).

<sup>9</sup> L'eventuale periodo di chiusura per ferie della sede ospitante non verrà conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

<sup>10</sup> Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

<sup>11</sup> L'elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi siano essi europei che extra-europei è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <http://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>. **Attenzione:** la mobilità verso la RUSSIA (Regione 4), BIELORUSSIA e l'UCRAINA (regione 2) sono sospese.

<sup>12</sup> V. nota 11

<sup>13</sup> ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi all'Ufficio Mobilità Internazionale – [outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it). Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, o nomina da parte dell'Ateneo, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.



La mobilità fisica dovrà essere svolta in un paese partner diverso dall'Italia e dal paese in cui lo studente risiede durante gli studi<sup>14</sup>. Durante il programma gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza indicate dall'organizzazione ospitante.

**N.B.** I candidati di cittadinanza di un Paese diverso dall'Italia, temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, potranno effettuare la mobilità nel loro Paese di origine a condizione che ricevano parere favorevole della sede di destinazione prescelta; resta fermo il principio secondo il quale nel processo di selezione sarà data priorità agli/alle studenti che svolgeranno il periodo di studio in un Paese diverso dal proprio.

### 1.3.1 MOBILITÀ VERSO IL REGNO UNITO<sup>15</sup> E SVIZZERA

A partire dal nuovo programma Erasmus + 2021-2027, il Regno Unito e la Svizzera sono *Partner Countries*. Le mobilità verso tali paesi sono pertanto garantite ma i **contributi sono coperti da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per i *Programme Countries*** (v. Art. 3 Finanziamenti). Tutti i requisiti previsti dal presente bando per i *Programme Countries* vengono dunque applicati anche agli studenti che si candidano per scambi verso UK e Svizzera.

Gli studenti selezionati per le sedi britanniche dovranno tener conto che:

- dovranno rispettare le regole di ingresso previste dal Regno Unito e, di conseguenza, informarsi per il visto d'ingresso e l'assicurazione sanitaria. Per approfondimenti: <https://www.gov.uk/browse/visas-immigration>;
- i costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nel Regno Unito o per l'accettazione da parte della sede britannica non potranno essere coperti dall'Università degli Studi della Basilicata;
- nella maggior parte dei casi le università britanniche, anche per rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento del Visto, in base alla durata dello scambio, richiedono certificazioni linguistiche *ad hoc*. Si consiglia di controllare con attenzione le pagine web delle sedi ospitanti e, eventualmente, contattarle direttamente per maggiori informazioni.

### 1.4 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS

Il periodo di mobilità internazionale costituisce parte integrante del percorso formativo e gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di appartenenza e con l'Ateneo ospitante tramite il *Learning Agreement for Studies*<sup>16</sup> (piano di studi per il periodo di mobilità) e certificato, al termine del periodo, dalla sede ospitante attraverso il *Transcript of Records*. L'attività pianificata e concordata per il periodo in mobilità deve essere coerente con l'ambito disciplinare (Area ISCED) specificato nell'accordo bilaterale siglato tra l'Università degli Studi Basilicata e la sede estera e rispettare le procedure di cui al "[Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#)", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018, a cui si rimanda integralmente. L'istruzione della pratica per il riconoscimento è a cura dello studente e del Coordinatore di Dipartimento/Scuola. Per approfondimenti: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione al "rientro".

<sup>14</sup> Nel caso delle sedi universitarie distaccate (branch campus) dipendenti dall'istituto madre e che rientrano nell'ambito della stessa carta Erasmus (CEIS), come paese di invio si intende quello in cui ha sede l'istituto madre. Non è pertanto possibile organizzare azioni di mobilità tra sedi distaccate e il rispettivo istituto madre rientranti nell'ambito della stessa CEIS.

<sup>15</sup> Approfondimenti: <http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/mobilita-erasmus-per-il-regno-unito-domande-e-risposte-su-requisiti-per-il-visto/>; <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/the-uk-and-erasmus>

<sup>16</sup> Per informazioni dettagliate sul *Learning Agreement*, sulle modalità di compilazione e sulle tempistiche, nonché sulle eventuali modifiche da apportare, se necessarie, consultare le sezioni "prima"/"LA" e "arrivo/durante" del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.

Il mancato raggiungimento da parte dello studente dei risultati attesi, di cui all'art. 9 del succitato Regolamento, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale, come da ART.3, punto 3.2, del presente bando. La clausola non si applica nei confronti di coloro che siano stati impossibilitati a completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore<sup>17</sup> o circostanze attenuanti attestate dal Coordinatore di Dipartimento/Scuola e riconosciute per iscritto dall'AN.

## ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO

### 2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus ai fini di studio gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE) temporaneamente residenti in Italia ed iscritti all'UNIBAS che, alla data di chiusura del bando:

- siano immatricolati e/o iscritti al 1° anno e successivi e, comunque, non oltre il 3° anno fuori corso, di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, nonché gli immatricolati e/o iscritti ad un master universitario di I e II livello, ad un dottorato di ricerca o alla Scuola di Specializzazione in beni Archeologici presso l'Università degli Studi della Basilicata; gli studenti iscritti al 1° anno ad un corso di laurea o laurea a ciclo unico dovranno aver conseguito almeno 20 CFU al momento della chiusura del bando;
- siano in possesso della conoscenza linguistica di almeno una lingua estera (vedi sezione Requisiti linguistici) che, ai soli fini del presente Bando, non deve necessariamente essere quella della/e sede/i indicate tra le preferenze;
- siano in procinto di conseguire o in possesso di un titolo accademico di I (laurea) o II (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) ciclo e che intendano recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo.<sup>18</sup> In tal caso la mobilità potrà aver luogo solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio, **pena la decadenza dal beneficio**<sup>19</sup>;
- abbiano già effettuato un periodo di mobilità Erasmus nel medesimo ciclo di studio e che hanno ancora a disposizione un pacchetto minimo di due mesi (60 gg. completi e continuativi), 5 gg. nel caso di mobilità a breve termine (v. art. 1.2.2) da trascorrere all'estero. I periodi di mobilità precedenti o in corso dovranno essere obbligatoriamente dichiarati nel questionario all'interno della domanda online e contenere tutte le indicazioni richieste<sup>20</sup>. Le dichiarazioni rese dagli/dalle studenti saranno sottoposte a verifica.
- siano iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo sempreché in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale). Per i candidati di cittadinanza di uno dei paesi UE ed extra-UE temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, riferirsi all'ART. 1, punto 1.3.

<sup>17</sup> V. nota 10.

<sup>18</sup> In tal caso la candidatura andrà presentata per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo [es: uno studente in procinto o che ha conseguito il titolo accademico di I ciclo (laurea) potrà candidarsi per i posti previsti per il II ciclo (laurea magistrale)]. **In caso di problemi tecnici nella procedura della scelta sede all'interno di esse3 dovuti al ciclo sul quale ci si candida contattare tempestivamente l'ufficio mobilità internazionale (outgoing@unibas.it).**

<sup>19</sup> Il possesso del titolo, così come la condizione di laureando, dovrà essere certificata all'interno della domanda ESSE3 nel questionario obbligatorio e l'intenzione di candidarsi per una mobilità da svolgere nel ciclo successivo indicata nell'Allegato I "ipotesi piano di studio".

<sup>20</sup> per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo/la studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente); i mesi di tirocinio post-laurea devono essere conteggiati all'interno del ciclo di studi a cui il candidato era iscritto al momento della candidatura.



**Non possono presentare domanda** coloro che:

- risultino iscritti al primo anno di un corso di laurea o di un corso di laurea a ciclo unico che non abbiano maturato almeno 20 CFU alla data di chiusura del bando;
- risultino iscritti, non regolarmente in corso, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico oltre il 3° anno fuori corso;
- nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, fruiscano di qualsiasi altro tipo di borsa di studio o contributi rinvenienti ad altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea, comprese le borse per frequentare Joint Master Degree/Erasmus Mundus Action1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino titolari), nonché altri finanziamenti assegnati per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole);
- non abbiano a disposizione il numero di mesi/giorni minimi previsti dal Programma Erasmus+.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando.

## 2.2 REQUISITI LINGUISTICI

La Commissione Europea raccomanda un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell'inglese per i Paesi di lingua minoritaria). Tale conoscenza dovrà essere dimostrata dal vincitore della mobilità al momento dell'*application* presso la sede estera, tramite una specifica certificazione/attestato, ove richiesto, le cui caratteristiche sono definite dalla sede estera. Il requisito linguistico richiesto da UNIBAS per la partecipazione al presente Bando NON è legato al requisito linguistico che invece il candidato dovrà dimostrare autonomamente alla sede estera nei modi e tempi indicati dalla stessa.

### 2.2.1 REQUISITI LINGUISTICI DA POSSEDERE AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA ONLINE

Come indicato all'art. 2 paragrafo 2.1, la conoscenza di almeno una lingua estera oltre l'italiano è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando di mobilità.

La conoscenza linguistica dovrà essere dichiarata dallo studente nel questionario pre-candidatura compilato in Esse3 e certificata in uno dei modi previsti dall'Allegato II.

Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione **esclusivamente** il livello più elevato. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana. **Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell'Allegato II.**

Gli studenti madrelingua<sup>21</sup> dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell'Allegato II al bando.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. È fatto obbligo al candidato provvedere autonomamente all'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e (v. punto 2.2.2) entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione (se richiesto all'atto della sottomissione delle *application*) o, nel caso in

<sup>21</sup> in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta "ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità". Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).



cui non sia richiesta, almeno 15 gg. prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità. Il candidato dovrà trasmettere via email ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)) prova dell'avvenuta acquisizione del livello linguistico previsto.

### 2.2.2 REQUISITI LINGUISTICI RICHIESTI DALLE SEDI ESTERE

Le sedi estere, tra i requisiti di ammissione allo scambio, richiedono solitamente una conoscenza linguistica certificata.

È di **esclusiva** responsabilità del partecipante:

- verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università di destinazione sui siti delle sedi estere<sup>22</sup>;
- informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell'università di destinazione;
- acquisire **il livello e/o la certificazione linguistica** (es. certificato IELTS/Cambridge/DELF/DELE ecc.) e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta dalla sede di destinazione entro i termini fissati dal *partner* stesso.

L'indicazione della competenza linguistica richiesta dall'Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei *partner*, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel *Learning Agreement*. Ogni studente è tenuto a controllare attentamente le pagine web delle Università estere dove sono indicati i requisiti linguistici. **N.B.** Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dall'università di destinazione è **condizione necessaria** per l'accettazione da parte della stessa università e, quindi, per effettuare la mobilità Erasmus.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in merito all'obbligatorietà dell'OLS (v. Art. 2.9), è fortemente raccomandato che gli studenti vincitori sostengano prima della partenza l'assessment test online sulla piattaforma europea OLS, secondo le indicazioni riportate all'Art. 2.9 del presente bando.

### 2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di presentare la domanda gli studenti interessati sono tenuti a consultare e rispettare quanto riportato nella "Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS attraverso l'applicativo ESSE3 – Cineca" scaricabile dalla scheda bando di riferimento pubblicata nella sezione **Bandi** del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

La candidatura dovrà essere presentata obbligatoriamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, accedendo con le proprie credenziali dalla data di pubblicazione del presente bando al **29/03/2024 ore 14:00**.

Il candidato dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù "MOBILITÀ INTERNAZIONALE OUTGOING" > "BANDI DI MOBILITÀ";
- allegare i documenti richiesti sotto indicati;
- conservare la ricevuta di iscrizione. **Non è richiesto l'invio telematico** all'Ufficio della ricevuta e dei documenti in quanto disponibili nell'applicativo ESSE3.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Nell'ambito del presente bando il candidato potrà presentare **una sola domanda**, scegliendo o per una mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMS studio 2024/2025 Programme Countries**", o per una mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMS studio 2024/2025 Partner Countries**".

<sup>22</sup> Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> potrebbero anche non essere aggiornate, per cui riferirsi ai siti delle sedi estere.

Documentazione da Allegare:

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato .pdf:

- a. ipotesi piano di studio e motivazione (**Allegato I**) per tutte le sedi indicate, debitamente firmata dal [Coordinatore della struttura primaria](#) di riferimento. L'ipotesi di programma NON si configura come progetto formativo definitivo da svolgere in mobilità, ma è finalizzata alla valutazione del/della candidato/a. Il Piano di Studio (*Learning Agreement*) da svolgere durante la mobilità Erasmus+ sarà elaborato dallo/dalla studente solo dopo l'assegnazione definitiva della sede straniera e dopo la nomina ufficiale da parte dell'Ufficio MobInt a cui seguirà email informativa da parte dell'Università di destinazione<sup>23</sup>;

Dovrà inoltre allegare, se in possesso, la documentazione attestante il livello linguistico secondo quanto previsto dall'art. 2.2:

- b. documentazione attestante il livello linguistico:
  - in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'**Allegato II**, lett. a);
  - nei casi previsti dalle lettere da b), c) e d) dell'**Allegato II**, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3;

Potranno, inoltre, essere allegati:

- c. autocertificazione del diploma di laurea SOLAMENTE se il titolo di primo o secondo ciclo è stato conseguito presso altro ateneo, da dichiarare obbligatoriamente nel questionario;
- d. Ulteriori allegati che lo studente riterrà opportuno allegare.

**N.B. i dottorandi che intendano partecipare al bando e che beneficiano di borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovranno obbligatoriamente dichiarare nel questionario se optare per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario).** In nessun caso i contributi sono cumulabili;

I candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle Relazioni Internazionali e le pagine di riferimento <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica a coloro che partecipano.

## 2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati obbligatori di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del bando, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

<sup>23</sup> Informazioni sulla compilazione del Learning agreement sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione "prima"

## 2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse di studio ERASMUS+ per studio saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

- anno di corso al quale il candidato è iscritto;
- coerenza del piano di studio con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione e motivazioni della candidatura. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- numero degli esami e della media della votazione riportata;
- conoscenze linguistiche del candidato relative alla/e lingua/e di insegnamento e al livello linguistico richiesto dalla sede/i prescelta/e o del Paese prescelto, ovvero della lingua inglese.

Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Motivazione e pertinenza piano di studio proposto/sede di destinazione (max 20 punti)
I anno Laurea e LM c.u. (solo per candidati con min. 20 CFU)	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	

Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. **Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del punteggio di graduatoria.** È preciso compito dello studente controllare la propria carriera online, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Il punteggio per carriera e merito è calcolato in automatico dal sistema. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica e pertinenza del piano di studio proposto con la sede di destinazione. Il punteggio finale è dato dalla somma di tutte le colonne indicate in tabella.

Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo (*ISCED code*), la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, ricollocando il candidato su una sede più consona al suo percorso di studi. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà data a coloro che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta). La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dalla/dal candidata/o ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti di I o II ciclo che a quelli di III ciclo, la priorità sarà data agli studenti di III ciclo.

A coloro che risulteranno idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà, ove possibile, una sede di destinazione alternativa.

Saranno, infine, esclusi dalla selezione coloro che nell'anno accademico precedente non hanno prodotto formale rinuncia con le modalità e entro i termini previsti dall'apposito bando Erasmus+ pregiudicando il buon esito del Progetto di mobilità.

## 2.6 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

Ad avvenuta assegnazione da parte della Commissione, i candidati idonei riceveranno email automatica dal sistema ESSE3 per confermare o meno la sede attribuita collegandosi ai servizi online di ESSE3<sup>24</sup>. Coloro che intendano rifiutare la destinazione proposta dovranno immediatamente contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola per l'individuazione di una

<sup>24</sup> In caso di problemi tecnici dell'applicativo ESSE3 l'Ufficio provvederà ad avvisare direttamente il candidato.



sede diversa che sia compatibile con il proprio corso di studio e compilare il modulo “**Richiesta Cambio destinazione**” scaricabile dal sito delle Relazioni Internazionali alla pagina <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9508661.html>. In

entrambi i casi il termine è fissato a **5 giorni dall’email di notifica**.

Coloro che non effettueranno l’accettazione entro i termini e con la modalità previste saranno considerati rinunciatari senza ulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio amministrativo competente e si procederà a scorrere le liste dei candidati idonei. Coloro che subentreranno dovranno accettare il posto di scambio entro il **3 giorno lavorativo** dalla notifica da parte dell’Ufficio Mobilità Internazionale con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di **rinuncia**, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Mobilità internazionale ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)), al Coordinatore di Dipartimento/Scuola e alla sede estera<sup>25</sup> adducendo congrua motivazione<sup>26</sup>.

**N.B.** Coloro che non produrranno formale e tempestiva rinuncia, entro i termini e con le modalità sopra descritte, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

## 2.7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, RECLAMI

La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

**ATTENZIONE:** La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e, pertanto, **non sarà data altra comunicazione**, né scritta né telefonica, al/alla partecipante. In caso di rinuncia formale della borsa da parte degli assegnatari, si procederà allo scorrimento degli idonei nell’ordine della graduatoria.

Eventuali segnalazioni e reclami potranno essere presentati in forma scritta, esclusivamente via email: [mobint1@unibas.it](mailto:mobint1@unibas.it) all’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Università degli Studi della Basilicata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

## 2.8 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e pubblicato nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

## 2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL’UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS - OLS

Gli studenti che saranno selezionati per lo svolgimento di una mobilità a fini di studio sono tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi alle indicazioni dei livelli di competenza linguistica riportate negli accordi interistituzionali. Per favorire

<sup>25</sup> la comunicazione alla sede estera da parte dello studente andrà effettuata solo nel caso in cui l’Ufficio Mobilità internazionale abbia notificato formalmente la nomina dello studente.

<sup>26</sup> Il modulo è scaricabile dalla sezione “documenti” > “prima della partenza” del sito web delle Relazioni Internazionali, all’indirizzo <https://shorturl.at/oBD15>.



L'acquisizione delle competenze linguistiche la Commissione Europea ha messo a disposizione lo strumento dell'OLS, che prevede:

- a) una valutazione iniziale della competenza linguistica dello studente attraverso un test d'ingresso da effettuare prima della partenza;
- b) la possibilità di seguire un corso di lingua online da svolgersi anche durante il periodo di mobilità;
- c) la valutazione linguistica al termine del periodo di mobilità per monitorarne i risultati ottenuti.

Per sostenere il test e seguire i corsi di lingua gli studenti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma di [Eu Academy](#). **N.B.** sebbene al momento sia stata revocata l'obbligatorietà del test iniziale e finale a causa dei problemi di interoperabilità tra l'OLS e il sistema di rendicontazione della Commissione Europea, si raccomanda fortemente di sostenerli entrambi e di trasmettere il risultato all'indirizzo [outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it). Eventuali aggiornamenti da parte della Commissione saranno comunicati via email ai partecipanti alla mobilità.

## 2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione della/dello studente da parte dell'Istituto ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, carenza requisiti tra i quali anche quelli linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., decidere di non accettare lo/la studente. Per tutte le procedure connesse al bando e per gli adempimenti **obbligatori** a cui le/gli studenti sono tenuti **prima, durante e dopo la mobilità** si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web:

<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>

**AVVERTENZA:** Le/gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo:

- ✓ aver sottoscritto l'Accordo di mobilità;
- ✓ aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UNIBAS per l'anno accademico 2024/2025<sup>27</sup> ;
- ✓ aver ricevuto, prima della partenza, da parte di entrambe le sedi universitarie, l'approvazione del programma di studio proposto (*Learning Agreement for studies*)<sup>28</sup>. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione conseguente a quella da parte dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita comunicazione da parte della sede estera.

## 2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI

Le/gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede:

**presso l'UNIBAS:**

<sup>27</sup> Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 24/25, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 23/24. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 24/25 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'Unibas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli/delle studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Per coloro che intendono partecipare al bando e che intendono laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 23/24 sarà considerata valida l'iscrizione al 23/24 e la mobilità dovrà concludersi prima del conseguimento del titolo. Qualora non dovessero più conseguire il titolo finale entro la sessione straordinaria a.a. 23/24, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'anno accademico 24/25.

<sup>28</sup> Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", nonché alle informazioni disponibili nella sezione "prima della partenza" e alle guide disponibili nella sezione "documenti" del sito relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>.



- ⇒ il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for Studies approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

### presso la sede ospitante:

- ⇒ l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti. (eventuali eccezioni in tal senso, se comunicate dalla sede estera, sono segnalate nelle informazioni contenute negli accordi Inter-Istituzionali Erasmus). L'istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l'utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli/delle studenti locali;
- ⇒ l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
- ⇒ la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli/alle studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

## ART. 3 - FINANZIAMENTI

Il sostegno finanziario alla mobilità è da intendersi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero e l'idoneità del candidato non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate.

I contributi alla mobilità Erasmus+ per studio, siano essi di natura comunitaria, ministeriale (MUR) o d'istituto, sono erogati, **fino ad esaurimento fondi**, solo per la mobilità fisica e in base all'effettiva durata in giorni attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante (*Confirmation of attendance* e *Transcript of Records*), che dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, o sulla base dei biglietti di viaggio nel caso in cui l'Istituto partner non potesse verificare la presenza fisica dello studente (ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto ospitante, per causa di forza maggiore, per tutta la durata della mobilità). L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato per le specifiche v. Art. 3.2.

**Il contributo finanziario complessivo** per il periodo di mobilità consta di fondi:

- europei assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- ministeriali assegnati dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca assegnato in base al reddito ISEE e secondo le disposizioni Ministeriali.

In caso di esaurimento fondi europei, il Programma prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i requisiti e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, **non percepiscono in parte o in toto (“a zero grant”) il contributo comunitario Erasmus**. L'Ateneo, previa verifica della disponibilità in bilancio, potrebbe assegnare agli studenti vincitori che non beneficiano di contributi europei o ministeriali, un contributo, di importo pari a quello comunitario/ministeriale, su fondi di Ateneo.

### A – SUPPORTO INDIVIDUALE ERASMUS+ (FINANZIAMENTO UE)

La Commissione Europea ha stabilito che il contributo finanziario comunitario destinato agli studenti sia modulato in base al Paese di destinazione Programme Countries (n. 3 gruppi) e Partner Countries ed in base alla tipologia di mobilità (long-term mobility / short-term mobility), come di seguito riportato:

#### - MOBILITÀ FISICA DI LUNGA DURATA (LONG-TERM MOBILITY)



PAESI DESTINAZIONE PROGRAMME COUNTRIES		€/mese	PAESI DESTINAZIONE PARTNER COUNTRIES	€/mese
<b>GRUPPO 1</b> (costo della vita ALTO)	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13:</u> Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano <u>Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14:</u> Isole Far Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 350,00	<b>Tutti i Partner Countries</b> – Regioni 1-12 (ad eccezione Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13 e 14 che rientrano nel gruppo 1)	€ 700,00
	<b>GRUPPO 2</b> (costo della vita MEDIO)	€ 300,00		
	<b>GRUPPO 3</b> (costo della vita BASSO)	€ 250,00		

**– MOBILITÀ FISICA DI BREVE DURATA (SHORT-TERM MOBILITY) –  
Programme e Partner countries**

Durata della mobilità fisica	Importo
Fino al 14° giorno di attività	€ 79,00 al giorno
Dal 15° al 30° giorno di attività	€ 56,00 al giorno

**N.B.** Per le mobilità verso Paesi **Extra-EU**, l'Ateneo garantirà il contributo finanziario agli studenti **con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-ue**; nel caso di mobilità **verso Paesi extra-ue parzialmente a “zero grant”** di durata superiore ai 5 mesi l'Unibas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (5 mesi nel caso di mobilità per studio)<sup>29</sup>; la durata minima del finanziamento equivale alla durata minima della mobilità.

Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti **parzialmente a “zero grant”** o **“a zero grant”**.

**B – CONTRIBUTO DI VIAGGIO PER FASCE (FINANZIAMENTO UE)**

Come previsto dalla Guida del Programma 2024, il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza. Per *“fascia chilometrica”* si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di destinazione, mentre l'importo copre il contributo del viaggio sia verso che dal luogo di destinazione fino all'importo massimo riportato nella tabella seguente in base alla tipologia di viaggio (viaggio standard/green)<sup>3</sup>:

Distanze di viaggio	CONTRIBUTO VIAGGIO	CONTRIBUTO VIAGGIO
Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al		<b>STANDARD</b> (importo riferito a viaggio andata e ritorno)

<sup>29</sup> Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook For Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

link <a href="https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626">https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626</a>	<b>GREEN</b> <sup>30</sup> (importo riferito a viaggio andata e ritorno)	
Tra 10 e 99 KM:	€ 56,00	€ 28,00
Tra 100 e 499 KM:	€ 285,00	€ 211,00
Tra 500 e 1999 KM:	€ 417,00	€ 309,00
Tra 2000 e 2999 KM:	€ 535,00	€ 395,00
Tra 3000 e 3999 KM:	€ 785,00	€ 580,00
Tra 4000 e 7999 KM:	€ 1.188,00	€ 1.188,00
8000 KM o più:	€ 1.735,00	€ 1.735,00

Al contributo di viaggio, se previsto, possono essere aggiunti i giorni di viaggio necessari per il raggiungimento della sede ospitante prima e dopo l'attività per un massimo di **due giorni** per i partecipanti e gli accompagnatori che ricevono un sostegno **per viaggio non ecologico**, e un massimo di **sei giorni di viaggio** nel caso di un sostegno **per viaggio ecologico**. I giorni di viaggio, ove ammissibili, andranno aggiunti al contributo di cui alla lettera A<sup>31</sup>.

Salvo successive disposizioni da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, **il contributo di viaggio** sarà assegnato, previa presentazione dei documenti di viaggio, come di seguito:

- **MOBILITÀ INTRAEUROPEA** (mobilità verso gli Stati membri dell'UE, i paesi terzi associati al programma e i paesi terzi non associati al Programma delle Regioni 13 e 14)
  - ✓ agli studenti con minori opportunità in mobilità di breve durata;
  - ✓ agli studenti in mobilità "green".

L'Agenzia Nazionale, in accordo con l'Autorità Nazionale MUR, ha deciso di **non** applicare i **contributi di viaggio** per gli studenti e i neolaureati in mobilità verso gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi associati al programma e i paesi terzi non associati al Programma delle Regioni 13 e 14<sup>32</sup>.

#### - **MOBILITÀ EXTRAEUROPEA**

- ✓ agli studenti con minori opportunità in mobilità di breve o lunga durata.

L'Ateneo, in base alla consistenza dei fondi assegnati, può decidere di assegnare o meno il contributo per il viaggio a tutti gli studenti in mobilità verso Paesi terzi (long e short-term).

### **C – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITÀ (FINANZIAMENTO UE)**

Per studenti con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere

<sup>30</sup> E' da considerarsi ecologico "**green**" il viaggio effettuato con treno, pullman, car pooling (nolo auto condivisa con più persone, no auto di un singolo per viaggio in comune) bici. Il viaggio in aereo, nave, auto privata (anche se elettrica), moto non è da considerarsi viaggio ecologico (green). Nel caso di viaggi misti, es: treno + aereo, in linea di massima se per la tratta più lunga del viaggio è stato utilizzato il treno allora è da considerarsi green altrimenti sarà un viaggio standard (ulteriori indicazioni saranno fornite non appena disponibili da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire

<sup>31</sup> Da aggiungere all'Individual Support (contributi di cui alla **Lettera A**). I giorni di viaggio vanno sommati alla durata effettiva del periodo di mobilità Erasmus certificata dalla sede ospitante al rientro in sede e, pertanto, non devono essere inclusi nel certificato (*certificate of attendance*). Per beneficiare dei giorni di viaggio e del contributo per il viaggio (se previsto) i partecipanti dovranno **produrre apposita autocertificazione con allegati i documenti del viaggio**.

<sup>32</sup> [Disposizioni Nazionali allegate alla Guida al Programma 2024 – aggiornamento febbraio 2024](#)

di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma<sup>33</sup>. Tra coloro con minori opportunità, rientrano, ad esempio:

- i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati; svantaggio economico sancito con ISEE<sup>34</sup>; differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.; gli studenti con figli minori; gli studenti che lavorano; gli studenti che sono atleti professionisti; gli studenti orfani di almeno un genitore; gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è quella della attestabilità della condizione (anche tramite il ricorso ad una autocertificazione) tale che sia verificabile dall'Ufficio Mobilità Internazionale. Gli studenti che si trovino in una delle situazioni citate dovranno barrare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità, in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno, inoltre, fornire all'Ufficio Mobilità apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla normativa in vigore, o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Qualora le informazioni non siano reperibili presso altre PA, lo studente dovrà fornire la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata in fase di candidatura.

Gli studenti con minori opportunità possono ricevere un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ per come segue:

PER LA MOBILITÀ DI LUNGA DURATA		PER LA MOBILITÀ DI BREVE DURATA	
min 2 mesi – max 12 mesi	€ 250,00/mese	periodo compreso tra 5 e 14 giorni	€ 100,00 una tantum
		periodo compreso tra 15 e 30 giorni	€ 150,00 una tantum

Inoltre, come previsto dalla Guida del Programma 2024, per i partecipanti con minori opportunità, ovvero per coloro che hanno esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, sarà possibile presentare richiesta tramite apposita Circolare che verrà pubblicata dall'Agenzia Nazionale per i costi aggiuntivi direttamente connessi alla mobilità che non possono essere coperti con l'importo integrativo per il sostegno individuale dei partecipanti con minori opportunità. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+: [https://www.erasmusplus.it/istruzione\\_superiore/mobilita/inclusione/](https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione/).

Coloro che non produrranno le autocertificazioni/documenti richiesti non saranno ascrivibili alla categoria di “*partecipanti con minori opportunità*” e, pertanto, non potranno beneficiare del top-up previsto dal Programma.

Il contributo non potrà essere assegnato alle mobilità a “*zero grant*” e, nel caso di mobilità parzialmente a *zero grant*, sarà attribuibile soltanto per i mesi/giorni di mobilità con contributo.

Gli studenti appartenenti ad entrambe le categorie sopra citate potranno avvalersi dei contributi per studenti con minori opportunità, in relazione ad una sola delle categorie sopra elencate.

## D – CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR) – FONDO GIOVANI O ALTRI CONTRIBUTI

<sup>33</sup> Guida del Programma Erasmus+ 2024 versione IT “Glossario”

<sup>34</sup> Per l'anno accademico 2024/2025, i contributi verranno assegnati, nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto Ministeriale di riferimento, in base al valore ISEE 2023 risultante all'Ateneo dall'applicativo ESSE3, di prossima pubblicazione.



Subordinatamente alla formale assegnazione dei finanziamenti da parte del MUR e, pertanto, alla disponibilità di fondi in bilancio, gli studenti che si trovano in condizione di svantaggio economico potrebbero ricevere, sempre che siano in possesso dei requisiti per poterne beneficiare, un contributo integrativo che verrà assegnato in base al valore ISEE risultante all'Ateneo per l'iscrizione all' a.a. 2023/2024. I dati ISEE saranno acquisiti d'ufficio dall'applicativo ESSE3.

La posizione reddituale di ogni studente partecipante al Programma Erasmus+ sarà individuata facendo riferimento alle attestazioni ISEE-Università valide per l'a.a. 2023/2024 e presentate secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'Università degli Studi della Basilicata (si veda il Regolamento in materia di contribuzione studentesca anno accademico 2023-2024 pubblicato alla pagina <https://shorturl.at/dhlSV>). Gli studenti che a vario titolo sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione o che comunque non richiedono di norma l'attestazione ISEE-Università sono invitati a richiedere tale attestazione, sempre nel rispetto delle scadenze sopra richiamate, nel caso in cui ritengano che la condizione economica del nucleo familiare sia tale da avere un valore ISEE non superiore a Euro 50.000. Tale documento dovrà essere trasmesso per email all'Ufficio Mobilità Internazionale ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)) entro il **30 giugno 2024**. In assenza di tale attestazione non verrà erogato l'eventuale contributo integrativo.

Le integrazioni saranno assegnate agli aventi diritto scorrendo la graduatoria ISEE/merito generata attraverso il sistema ESSE3. In caso di esaurimento del budget riservato saranno esclusi dall'assegnazione i partecipanti che nella graduatoria ISEE/merito seguono l'ultimo nominativo finanziato, anche all'interno del medesimo scaglione. È possibile consultare gli importi dell'integrazione MUR per ciascuna fascia ISEE nell'Allegato IV del presente bando.

Al fine di garantire parità di trattamento, l'Università, previa verifica della disponibilità finanziaria e nel rispetto degli scaglioni ISEE stabiliti, potrà utilizzare, in sostituzione, altri finanziamenti compatibili per sovvenzionare, con le medesime modalità ed importi, i partecipanti che non hanno diritto al contributo ministeriale Fondo Giovani o utilizzare, qualora vi fosse disponibilità di fondi, il top-up comunitario aggiuntivo destinato alle minori opportunità per lo svantaggio economico di cui alla lettera C) del presente articolo.

**N.B. Per ogni mobilità sarà assegnato un solo tipo di integrazione** che **non** potrà essere modificata nel corso della mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità sulla base dell'inserimento nel Learning Agreement di CFU per esami/tesi/esami+tirocinio. Nel caso in cui il partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)), il contributo verrà rimodulato proporzionando i CFU acquisiti e il numero di CFU minimo previsto da regolamento in base ai mesi trascorsi all'estero, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (v. art. 3.2).

Il partecipante che non consegua alcun credito all'estero/ non ottenga/non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero immediatamente dopo il rientro in sede /all'ottenimento del Transcript of Records o rifiuta il riconoscimento accordato dal Coordinatore e dalle strutture didattiche di dipartimento/scuola, è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

### 3.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero ed** assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata all'accettazione del contratto per la mobilità internazionale da parte del beneficiario. I dati anagrafici e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo/dalla studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al/alla beneficiario/a del contributo.**

All'avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità previsto dal contratto per la mobilità internazionale. Al termine della mobilità Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato **sulla base del numero di mesi/giorni di mobilità effettivamente svolti** certificati dal partner straniero e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+. È prevista l'erogazione di:

- un **primo acconto** all'avvio della mobilità<sup>35</sup> pari al **100%** dei contributi comunitari spettanti e, se previsto, al **50%** del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D;
- **eventuale saldo** del restante 50% del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante la mobilità.

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Per l'ammissibilità dei contributi Erasmus+ le mobilità vanno realizzate entro e non oltre il **30/09/2025**.

Nel caso di prolungamenti, contributi aggiuntivi saranno erogati solo in caso di disponibilità di fondi.

### 3.2 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI

I contributi possono essere soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale. Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, **inferiori** a quelle assegnate con l'anzidetto Accordo, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato** entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla [Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019](#).

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di studio, se il periodo realizzato in mobilità fisica **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a "zero-grant"; se il periodo realizzato in mobilità fisica **ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo**, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 gg.<sup>36</sup>), si applicherà la seguente regola se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è:

- a. **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Transcript of records* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato;
- b. **pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

**Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.**

Qualora il periodo di studio trascorso fisicamente presso l'Università partner risultasse inferiore a due mesi (60 gg. completi, 5 gg. nel caso di short-term mobility), il borsista è tenuto alla **restituzione totale** degli importi ricevuti e perderà, contestualmente, lo status di "*Studente Erasmus+*". È richiesta, altresì, la **restituzione totale** in caso di:

<sup>35</sup> Le specifiche saranno dettagliate nell'Accordo di mobilità

<sup>36</sup> Nel caso in cui la mobilità dovesse terminare nel mese di febbraio saranno ammessi 58/59 gg. (a seconda che trattasi di anno bisestile o meno) in quanto il numero dei giorni nel mese sono inferiori a trenta

- mancata consegna dei documenti obbligatori di fine mobilità riportati sul sito all'indirizzo <https://shorturl.at/jll26>;
- annullamento del periodo di mobilità da parte dell'Università degli Studi della Basilicata in virtù del mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di mobilità siglato dalla/dal beneficiaria/o.

Oltre a quanto sopra esposto, relativamente al **contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D**, sempre che previsto, lo studente è tenuto alla :

- a. **restituzione totale del contributo** se si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:
  - **mobilità per esami:**
    - mancata acquisizione di almeno 1 Credito Formativo Universitario (CFU) curriculare,
    - mancato riconoscimento delle attività sostenute da parte delle strutture didattiche competenti,
    - mancata richiesta da parte del/della partecipante del riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiuto del riconoscimento.
  - **mobilità per attività di ricerca tesi/tirocinio/mobilità combinata:**
    - mancanza di CFU riconosciuti in carriera per mobilità internazionale per attività di ricerca per tesi e/o tirocinio all'estero;
  - **mobilità di dottorato** (no per Erasmus short mobility):
    - mancanza di documentata attività di ricerca o di formazione nell'ambito del dottorato di ricerca.

Eventuali deroghe potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici/Commissione d'Ateneo e verranno comunicate agli interessati.

- b. **restituzione parziale del contributo** nel caso in cui il partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)). In tal caso avrà diritto ad un contributo proporzionale al rapporto tra i CFU acquisiti e quello minimo previsto, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (esempio: durata mobilità: 10 mesi, previsti nel LA 40 CFU, acquisiti 27 (minimo 35) =  $(27/35) \% = 77,14\%$  Quindi percepirà il 77,14% del contributo. La penalità sarà pari al 22,86% della borsa spettante).

Nel caso di eventuali recuperi per riduzione periodo all'estero, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli importi recuperati o derivanti da integrazione dei fondi potranno essere assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE.

#### ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/>;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559> ;



<https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto>

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli/delle studenti non comunitari/e nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello/della studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Le/gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante.

Relativamente ai requisiti di **ingresso**, per poter soggiornare per motivi di studio in un paese dell'Unione Europea è in linea di massima sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti le/gli studenti iscritti/e all'Università degli Studi della Basilicata** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. È di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione "Prima" della partenza.

I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-Ue non potranno essere coperti dall'UNIBAS.

---

## ASSICURAZIONE SANITARIA

Ogni partecipante alla mobilità dovrà provvedere personalmente alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio e dotarsi di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra anche i rischi connessi al Covid-19 o altre forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia. Se il partecipante è in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (c.d. Tessera Sanitaria) ha automaticamente diritto alle prestazioni di base offerte dal Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all'UE. La copertura sanitaria all'estero è un servizio fornito da ogni Paese con modalità differenti. Gli studenti cittadini extracomunitari non iscritti al SSN devono munirsi di un'adeguata copertura sanitaria.

**N.B.:** La copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità Internazionale (extra-UE). In tali casi è fortemente raccomandato stipulare un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Per ogni informazione di dettaglio consultare il portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) alla voce "Assistenza sanitaria all'estero e stranieri in Italia" oppure i portali: [ec.europa.eu/social/](http://ec.europa.eu/social/); [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it). Per consultare la guida interattiva predisposta dal Ministero della Salute per informazioni sul diritto o meno all'assistenza nei Paesi Ue ed extra-Ue: <https://shorturl.at/bgpAB>

---

## ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI

L'Università degli Studi della Basilicata garantisce ad ogni partecipante la copertura con polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi. I contratti inerenti tali coperture assicurative riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività formative e/o di tirocinio. È quindi consigliabile sottoscrivere un'assicurazione privata che copra gli infortuni non connessi all'attività di studio. Le polizze assicurative sono pubblicate all'indirizzo web: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/articolo9508657.html>.

In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi presso le sedi estere ospitanti, lo studente dovrà immediatamente informare l'Ufficio preposto (email: [carmela.bisaccia@unibas.it](mailto:carmela.bisaccia@unibas.it)) e l'Ufficio Mobilità Internazionale ([outgoing@unibas.it](mailto:outgoing@unibas.it)).

## ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vittorio Rosa, Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale.

Per accessi agli atti del procedimento concorsuale e per la presentazione di qualsiasi istanza relativa alla mobilità Erasmus (procedura di selezione, di riconoscimento dei crediti in carriera, richieste di rimborsi parziali o totali della borsa di studio, ecc.) gli studenti potranno indirizzare la propria richiesta scritta all'ufficio Mobilità Internazionale, Settore Relazioni Internazionali, Campus Universitario di Macchia Romana, via dell'Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza (Tel. 0971/202157–202191, e-mail: [mobint1@unibas.it](mailto:mobint1@unibas.it)). Le istanze relative alle graduatorie definitive dovranno essere presentate entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria ufficiale sul sito istituzionale dell'ateneo.

Le eventuali istanze avverso la graduatoria ufficiale e quelle presentate per altre motivazioni (contestazioni in relazione al riconoscimento crediti conseguiti in mobilità, etc.), saranno sottoposte alla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

## ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. L'Ateneo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le informazioni sull'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali relativamente alla mobilità internazionale sono disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali alla pagina <https://shorturl.at/iBTX7>.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza, email [rpdp@unibas.it](mailto:rpdp@unibas.it), cui ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Un'informazione più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

## ART. 7 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

La documentazione, la modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali (<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>) o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo. Il/la partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

È fatto obbligo alla/allo studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Tutti i soggetti coinvolti nei processi





di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione unicamente le richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali (@studenti.unibas.it; @unibas.it)**

## ALLEGATI

Allegato I: Ipotesi piano di studio

Allegato II: Certificati ammissibili lingua

Allegato III: Contatti

Allegato IV: Importi dell'integrazione MUR alla borsa Erasmus + studio – Fondo giovani